

## **Nota ANCI del 22 maggio 2006**

*Interpretazione e regolamentazione delle attività di intrattenimento.*

### **Competenza delle commissioni comunali di vigilanza in materia di esame progetto**

La circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS.1412.13500.A(8) del 27 luglio 2005 emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in risposta ad un preciso quesito presentato da una Associazione imprenditoriale, ha chiarito in modo inequivocabile come la commissione di vigilanza debba esaminare i progetti dei locali e delle aree adibite a trattenimenti danzanti e di spettacolo anche per i locali con capienza pari o inferiore alle duecento persone.

La disposizione, emanata con la circolare, vuole evitare che persista sul territorio nazionale l'erronea interpretazione che in molti Comuni ha visto il rilascio di licenze ai sensi degli articoli 68 e 80 T.U.L.P.S., attraverso la sola autocertificazione prodotta dal tecnico abilitato in sostituzione del sopralluogo di verifica.

L'autocertificazione del tecnico, infatti, sostituisce i controlli e le verifiche che la commissione dovrebbe effettuare sui luoghi e nei locali ove si intende svolgere lo spettacolo, ma non il parere che, ai sensi dell'art. 141, comma 1 lettera a), del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., la commissione è tenuta ad esprimere.

Si rammenta inoltre che la commissione ristretta di cui all'art. 141, comma 1 lettera e), del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., nominata dal presidente con le modalità di cui all'art. 141-bis, comma 9, deve controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

### **Disciplina amministrativa da predisporre per i trattenimenti che si svolgono in stabilimenti balneari e in parchi nel periodo estivo**

In estate si verifica sempre l'aumento delle richieste di autorizzazione ai trattenimenti danzanti o di musica dal vivo o di spettacoli in aree aperte non delimitate. Soggetti richiedenti sono stati nel corso degli anni i gestori di stabilimenti balneari con attività di somministrazione alimenti e bevande, e quelli di chioschi situati all'interno di parchi e giardini.

Per tali attività in passato, le amministrazioni comunali hanno rilasciato, a volte, licenze ai sensi degli articoli 68 o 69 TULPS, con o senza parere ai sensi dell'art. 80.

Per fissare una regola uniforme occorre fare chiarezza sulle norme di legge che possano far stabilire in quali casi è necessario l'intervento della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e in quali invece non è necessario.

La casistica si restringe a due tipi di situazione, la prima, ove lo spettacolo si attua senza specifiche attrezzature, e la seconda nella quale queste strutture sono previste o quando l'area di sosta delle persone è delimitata da transenne o pareti poste a contenimento del pubblico.

Nel primo caso, il titolo IX (Luoghi e spazi all'aperto) del Decreto Ministero dell'Interno 19 agosto 1996 dispone che in tali spazi, utilizzati occasionalmente, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, l'idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

Nel secondo caso invece, l'intervento delle C.V.L.P.S. è sempre obbligatorio, sia si tratti di aree aperte con strutture per l'accoglimento del pubblico che di aree chiuse.

Risulta evidente che in quest'ultimo caso si adotteranno quali parametri per la capienza, il numero dei posti predisposti con la collocazione delle sedute a platea o di quelli previsti dalle tribune; mentre nell'altro caso, dalla superficie del locale e dal numero di uscite tenendo conto che per queste si dovrà adottare il parametro utilizzato per gli impianti sportivi equivalente a 250 persone per modulo (cm. 60).

Altri parametri fondamentali per la corretta disciplina da seguire per la concessione delle licenze per spettacoli e trattenimenti danzanti sono dati da:

- 1) la durata nel tempo dei trattenimenti;

- 2) la destinazione d'uso dell'area;
- 3) la zonizzazione acustica dell'area;
- 4) la responsabilità dell'ordine pubblico e dell'incolumità delle persone.

Questi parametri danno risposte solo se considerati nel loro complesso. I primi tre parametri possono essere non tenuti in considerazione se si tratta di un numero limitato di trattenimenti prodotti in un ristretto periodo e, quindi, portare le pubbliche amministrazioni al rilascio di licenze per gli spettacoli in deroga alle disposizioni in materia di impatto acustico e di destinazione d'uso dell'area. Mentre al contempo non può essere superata la tutela dell'incolumità delle persone, né l'eventuale responsabilità dei gestori nei casi di situazioni illegali, amplificate quest'ultime nei casi di aree aperte e prive di delimitazioni. Deve poi essere valutata attentamente la mancanza di una luminosità sufficiente nelle aree di afflusso/deflusso prospicienti a quelle nelle quali si svolge il trattenimento con il conseguente aumentato rischio di incolumità per le persone che defluiscono dalla manifestazione.

È comunque innegabile che qualora il numero delle serate previste da tali manifestazioni fosse superiore al numero delle serate derogabili dalle leggi sull'inquinamento acustico, o nel caso le stesse fossero calendarizzate per un numero superiore ai 59 giorni, ci troveremmo di fronte ad un'attività stagionale e non temporanea od occasionale.

In questi casi la destinazione d'uso per l'area, unitamente alla mancanza del certificato di prevenzione incendi obbligatorio trattandosi di attività soggette a controllo dei VV. FF. ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, consiglia di valutare con molta attenzione l'opportunità di concedere autorizzazioni per spettacoli e trattenimenti in luoghi aperti quali stabilimenti balneari, parchi e giardini.